

COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA
REGOLAMENTI



**REGOLAMENTO COMUNALE PER INTERVENTI ECONOMICI A
FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI RICOVERATE IN
STRUTTURE RESIDENZIALI**

**Approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 06.08.2015**

Art. 1. PRINCIPI GENERALI

Comma 1 - Il presente “Regolamento degli interventi economici a favore di persone anziane e disabili ricoverate in strutture residenziali” disciplina i criteri di accesso, i criteri di valutazione e le modalità di erogazione degli interventi di sostegno economico che il Comune di Cavenago di Brianza nell’esercizio delle funzioni concernenti gli interventi sociali di cui ha titolarità ai sensi delle leggi vigenti, predispone al fine di permettere l’inserimento o la permanenza in strutture residenziali di persone anziane o disabili che necessitano del ricovero ma non sono in grado di provvedere al pagamento della retta per intero.

Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Comma 1 - Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana, trovano fondamento in quanto previsto dalle seguenti leggi:

- legge n. 328 del 8 novembre 2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario” e successive modifiche e integrazioni.
- normativa ISEE vigente (D.P.C.M. 159/2013).

Art. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Comma 1 - Il Comune di Cavenago di Brianza interviene a favore di persone anziane e disabili che, a causa di particolari condizioni psico-fisiche e ambientali, necessitano di ricovero in strutture protette, mediante erogazione di contributi economici finalizzati al pagamento parziale della retta di ricovero, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 4 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Comma 1 - Sono destinatari degli interventi per il ricovero in strutture residenziali a ciclo continuativo: gli anziani e i disabili residenti nel Comune di Cavenago di Brianza (oppure dimoranti, nel caso di richiesta di interventi non differibili in attuazione dell’art. 2 della Legge Quadro 328/2000), impossibilitati a rimanere nell’ambito familiare e ad usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni:

- stato di salute compromesso;
- mancanza di familiari o impossibilità degli stessi a fornire assistenza a domicilio al loro congiunto;
- stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese di ricovero.

Art. 5 TIPOLOGIA D'INTERVENTO

Comma 1 - Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in:

- informazione agli interessati sulle strutture accreditate esistenti;
- intervento diretto del servizio sociale nella procedura di ricovero (ricerca della struttura residenziale, eventuale pagamento totale o parziale della retta di degenza) in caso di persone sole o affidate alla tutela del Comune o nel caso in cui la struttura individuata dal Servizio richieda obbligatoriamente un intervento diretto da parte del Comune per quanto riguarda il pagamento della retta;
- erogazione di contributo, a parziale copertura di rette di ricovero, a favore del ricoverando/ricoverato, a seguito di presentazione di apposita domanda sottoscritta dall’interessato, da un parente di riferimento o da altri soggetti per conto del ricoverando.

Art. 6 METODOLOGIA D'INTERVENTO

Comma 1 - La richiesta di intervento da parte dell'anziano, del disabile o, qualora questi fossero impossibilitati a farlo, del familiare o dell'Amministratore di Sostegno/Tutore, va presentata al Servizio Sociale, il quale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla necessità del ricovero, secondo i seguenti criteri:

- a) condizioni di salute, soprattutto per quanto riguarda l'anziano (accertate mediante certificazione medico-sanitaria);
- b) età del ricoverando/ricoverato (per l'anziano di norma non deve essere inferiore ai 65 anni, mentre per il disabile di norma non deve essere inferiore ai 18 anni)
- c) presenza/assenza di familiari e loro provata impossibilità all'accudimento;
- d) situazione economica del ricoverando/ricoverato, certificata dall'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Il ricovero sarà quindi l'esito di un progetto, predisposto dal Servizio e condiviso con il richiedente.

Comma 2 - Se la richiesta di contributo viene presentata all'ufficio quando il ricovero è già in atto, i familiari sono tenuti a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti a), b), c), nonché di aver già sostenuto per un periodo di tempo la spesa, utilizzando risorse economiche proprie del ricoverato, che nel frattempo si stanno esaurendo, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 4; solo in questo caso la domanda a posteriori verrà presa in considerazione.

Comma 3 - Fatte salve tutte le premesse sopra enunciate, l'Amministrazione Comunale applicherà per il calcolo del contributo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda il ricovero di anziani, l'Amministrazione interverrà fino alla retta massima indicata nell'Allegato 1; qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in RSA) la retta dovesse superare il valore indicato, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà considerando la retta massima indicata nell'Allegato 1, fatta salva la dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture.
- per quanto riguarda il ricovero di disabili, l'Amministrazione interverrà fino alla retta massima indicata nell'Allegato 1; qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in struttura) la retta dovesse superare tale valore, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà considerando la retta massima indicata nell'Allegato 1, fatta salva la dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture.

Art. 7 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEL RICOVERANDO/TO E CRITERI DI ACCESSO

Comma 1 - Le richieste di ricovero o di intervento economico per il pagamento della retta devono essere compilate sul modulo predisposto avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00. Tali richieste devono essere corredate dalla documentazione che certifichi le condizioni di salute del richiedente e la sua situazione economica.

La documentazione attestante la situazione economica dovrà essere presentata aggiornata ogni anno, pena l'esclusione dal contributo.

Comma 2 - Il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- modulo di richiesta del contributo, compilato in tutte le sue parti;
- verbale d'invalidità civile dell'interessato (o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda) oppure eventuale altra documentazione medica attestante lo stato di compromissione della salute;
- attestazione ISEE
- estratto conto corrente ed estratto conto titoli aggiornati.

Comma 3 - l'intervento economico comunale verrà erogato, solo nel caso in cui la certificazione ISEE del ricoverando/ricoverato non superi la soglia indicata nell'Allegato 1. Questo valore fa riferimento all'anno 2015; per gli anni successivi si demanda alla Giunta comunale la possibilità di adeguare/modificare tale importo di riferimento.

Comma 4 - In presenza di depositi intestati al ricoverando/to su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari, l'intervento economico comunale verrà erogato solo all'esaurimento dei beni, che dovranno essere utilizzati per il pagamento della retta; verrà comunque lasciata sul c/c del ricoverando/to una somma pari al valore indicato nell'Allegato 1.

Comma 5 - In presenza di beni immobili di proprietà esclusiva del ricoverato, senza la presenza di familiari residenti:

- se si tratta dell'abitazione principale, il Comune anticipa al massimo per un anno il contributo determinato ai sensi del presente regolamento. Durante tale periodo:
 1. in caso di locazione, il Comune chiederà al beneficiario o al suo tutore/amministratore di sostegno il versamento di quanto percepito per il canone di locazione, dedotte imposte e tasse relative all'immobile, a titolo di rimborso di quanto anticipato dall'Amministrazione a partire dalla stipula del contratto d'affitto;
 2. in caso di non locazione, trascorsi i 12 mesi verrà calcolato d'ufficio il corrispettivo valore dell'affitto, sulla base del servizio quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, e verrà dedotto dall'importo del contributo calcolato in base al successivo art. 8;
 3. in caso di vendita dell'immobile, i proventi che ne derivano al fine di rimborsare quanto anticipato dall'Amministrazione e di pagare la quota da integrare per la copertura della retta.
 4. qualora per motivi contingenti di mercato non fosse stato possibile vendere l'immobile entro i 12 mesi, l'Amministrazione si riserva di rivalutare la situazione prorogando per il tempo necessario.
- in caso di ulteriori beni immobili, verrà escluso ogni intervento economico comunale fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta.

Comma 6 - Se l'interessato vive con il coniuge e/o con figli:

- in presenza di depositi su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari: i beni rilevati alla data della richiesta verranno divisi per il n° dei componenti della famiglia e la parte del ricoverando verrà considerata quale soglia per l'intervento comunale, come stabilito al comma 4 del presente articolo;
- in presenza di beni immobili, l'abitazione dei coniugi non verrà presa in considerazione mentre, in caso di ulteriori beni immobili di proprietà dei coniugi, non verrà accolta la richiesta di intervento fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta.

Comma 7 - Il Comune comunque interverrà economicamente dal momento in cui saranno esaurite le sostanze proprie dell'utente, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

Comma 8 - Nell'eventualità che l'utente da ricoverare sia solo, non sia in grado di provvedere da solo alla tutela dei propri interessi, non abbia parenti e presenti una situazione reddituale complessiva tale da configurare un rifiuto dell'istanza di ricovero da parte della struttura per possibile insolvenza, l'Amministrazione Comunale si farà carico della situazione e si attiverà per chiedere al Giudice Tutelare la nomina di un amministratore di sostegno.

Comma 9 – Il contributo comunale in ogni caso avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla chiusura dell'istruttoria da parte del servizio sociale, che deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta (farà fede la data di protocollo).

Art. 8 QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE

Comma 1 - Per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, è prevista con DPCM 159/2013 la presentazione della certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Tale certificazione è obbligatoria.

Comma 2 - Indipendentemente dai conteggi per il calcolo della contribuzione economica a carico dell'Amministrazione Comunale definita dal presente articolo, qualora i parenti del ricoverando/ ricoverato decidessero di versare una quota per integrare il pagamento della retta di ricovero del loro congiunto, tale quota verrà detratta dal contributo comunale.

Comma 3 - Per i ricoverandi/ricoverati con ISEE uguale o superiore alla retta, non è prevista contribuzione da parte del Comune.

Inoltre, ai sensi delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 3230/2015, il contributo comunale non può essere superiore alla differenza tra la retta della struttura di ricovero e i redditi netti del ricoverando/ricoverato (pensioni, rendite, indennità ecc.), detratta da questi ultimi una quota mensile per spese personali del ricoverato, pari ai valori indicati nell'Allegato 1.

Comma 4 - La contribuzione del Comune è calcolata sulla differenza tra retta della struttura di ricovero e valore ISEE del ricoverando/to.

Comma 5 - Area anziani

La contribuzione comunale viene calcolata di norma in base alla tabella riportata nell'Allegato 1.

Tali valori fanno riferimento all'anno 2015, per gli anni successivi si demanda alla Giunta comunale la possibilità di adeguare/modificare tali valori.

Per i ricoverandi/ricoverati soli (senza coniuge né figli) il Comune si riserva la facoltà di valutare la necessità di un'integrazione superiore.

Comma 6 - Area Disabili

La contribuzione comunale viene calcolata come previsto nell'Allegato 1 al presente regolamento.

Sono fatte salve situazioni particolari ed eccezionali per le quali il Comune, su relazione del servizio sociale, può valutare la necessità di un'integrazione superiore.

Art. 9 PRIORITA'

Comma 1 - Verrà data priorità alle richieste d'intervento di anziani, inabili:

- privi di figli o fratelli;
- in stato di abbandono.

Art. 10 ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI

Comma 1 - Sono esclusi dagli interventi:

- a) coloro per i quali il ricovero non è condiviso con il Servizio Sociale, secondo quanto previsto dall'art.6;
- b) i richiedenti, proprietari di beni immobili oltre l'alloggio abitato;
- c) i richiedenti il cui ISEE è superiore alla soglia prevista (vedi Allegato 1: art. 7 comma 3);

- d) i richiedenti proprietari di beni mobiliari superiori alla soglia prevista (vedi Allegato 1: art. 7 comma 4);
- e) i richiedenti il cui ISEE è pari o superiore alla retta di ricovero.

Art. 11 CASI PARTICOLARI

Comma 1 – Per eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possano quindi essere valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, il contributo potrà essere deliberato da parte della Giunta Comunale, previa relazione del Servizio Sociale, e comunque solo dopo che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta per l'istruttoria.

Art. 12 VARIAZIONI AI PARAMETRI PREVISTI DALL'ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO

Comma 1 - L'aggiornamento dei valori economici, delle soglie di accesso, delle fasce di ISEE previste dall'Allegato 1 al presente regolamento è di competenza della Giunta Comunale.

Art. 13 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Comma 1 - Tale regolamento ha validità dalla sua approvazione e non ha validità retroattiva.

La modulistica necessaria per l'applicazione del presente Regolamento è predisposta dall'Ufficio competente.